

COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

SOMMARIO

TITOLO I:	DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo N. 1 Articolo N. 2 Articolo N. 3 Articolo N. 4	OGGETTO DEL REGOLAMENTO FINALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFERIMENTI NORMATIVI ESCLUSIONI
Articolo N. 5	DEFINIZIONI
Articolo N. 6	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Articolo N. 7	PRINCIPI GENERALI DIVIETI OBBLIGHI GENERALI
Articolo N. 8 Articolo N. 9	DIVIETI OBBLIGHI GENERALI DIVIETI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
Articolo N. 9	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
TITOLO II:	NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI
Articolo N. 11	DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
Articolo N. 12	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Articolo N. 13	MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI
Articolo N. 14	SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"
Articolo N. 15	GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
Articolo N. 16	GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA
Articolo N. 17	AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI
Articolo N. 18	SERVIZIO RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI PER LE FRAZIONI RECUPERABILI SECCHE
Articolo N. 19	GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA
Articolo N. 20	GESTIONE DELLE FRAZIONI PLASTICA, VETRO, LATTINE E BARATTOLI
Articolo N. 21	GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE
Articolo N. 22	GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Articolo N. 23	GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
Articolo N. 24	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
Articolo N. 25	ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
Articolo N. 26	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Articolo N. 27	CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE
TITOLO III:	NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI
Articolo N. 28	DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
Articolo N. 29	SPAZZAMENTO
Articolo N. 30	SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE
Articolo N. 31	CESTINI STRADALE
Articolo N. 32	RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI
Articolo N. 33	PULIZIA DEI MERCATI
Articolo N. 34	POZZETTI STRDALI – GRIGLIATI
Articolo N. 35	AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Articolo N. 36	ALTRE SERVIZI DI PULIZIA
Articolo N. 37	SGOMBERO NEVE
Articolo N. 38	OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA
Articolo N. 39	LAVAGGIO DEI CONTENITORI
Articolo N. 40	PULIZIA DEI FABBRICATI DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI
Articola NI 44	INEDIFICATI
Articolo N. 41	AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

Articolo N. 42 Articolo N. 43 Articolo N. 44 Articolo N. 45	CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI DISPOSIZIONI DIVERSE LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI
TITOLO IV:	NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
Articolo N. 46 Articolo N. 47 Articolo N. 48 Articolo N. 49	PRINCIPI FONDAMENTALI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO MEZZI DI RACCOLTA DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI
TITOLO V:	VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI
Articolo N. 50 Articolo N. 51 Articolo N. 52 Articolo N. 53 Articolo N. 54	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI COMPETENZA E GIURISDIZIONE CONTROLLI E VIGILANZA SANZIONI EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo N. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

In particolare l'intera gestione del rifiuto viene effettuata da questo Comune con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento ai seguenti criteri:

- a) evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- d) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto di rifiuti primari di imballaggi in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- f) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Articolo N. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione di flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con rifiuti ordinari;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate:
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Articolo N. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi:

- dell'articolo n. 21 DECRETO LEGISLATIVO n. 22 del 5 febbraio 1997 così come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO n. 389 del 8 novembre 1997;
- dell'articolo n. 62 della L.R. n. 33 del 16 aprile 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dell'articolo n. 16 del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (in seguito denominato PRRSU) approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 785 in data 28 ottobre 1988 e in conformità:
- agli articoli n. 1, 1 bis, 1 ter, 11 quater, 1 quinquies e 14 comma della LEGGE n. 441 del 29 ottobre 1987:
- agli articoli n. 7, 9 e 9 quinquies della LEGGE n. 475 del 9 novembre 1988;
- al DMA del 26 gennaio 1990;
- al D. Lgs. 267/2000;
- al DMA del 29 maggio 1991;
- al Capo III del DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15 novembre 1993.

Articolo N. 4 ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art. 8 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 così come modificato dal D. Lgs. N. 389 del 8 novembre 1997.

Articolo N. 5 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni di rifiuto nel suo ciclo completo di cui all'art. 6 e 35 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 così come modificato dal D. Lgs. N. 389 del 8 novembre 1997.

Articolo N. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo n. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i RIFIUTI URBANI vengono così classificati:

A) DOMESTICI:

sono costituiti dai Rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

A1) ORDINARI:

- ORGANICI (FORSU = Frazione Organica degli RSU): sono materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultano comportabili. A loro volta si suddividono in:
 - VERDE: comprende scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private, ecc;
 - UMIDO: comprende scarti di cucina e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
- SECCHI: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta vengono suddivisi in:
 - RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
 - CARTA frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - PLASTICA frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi;
 - VETRO frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
 - LATTINE frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
 - BARATTOLI frazione recuperabile costituita da contenitori in banda stagnata;

- ALTRE FRAZIONI RICICLABILI altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;
- NON RECUPERABILI tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interramento definitivo e termodistruzione;
- A2) INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di uso comune domestico, d'arredamento, di impiego domestico che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagevole conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;

B) ESTERNI:

sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;

C) ASSIMILATI (RAU = Rifiuti Assimilati agli Urbani):

sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo n. 12. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco recuperabile, ecc.);

D) CIMITERIALI:

sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI E ASSIMILATI.

Articolo n.7 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Competente al Comune la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti dall'articolo precedente, in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge n. 267/2000 e all'articolo del Decreto Legislativo n. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. n. 389/97.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione , nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Loreo nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme dalla Legge n. 267/2000 e dall'articolo n. 23 del Decreto Legislativo n. 22/97 così come modificato dal D. Lgs. N. 389/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto od in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi, i servizi erogati dall'amministrazione comunale ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità: delle zone del territorio comunale, delle diverse classi di utenza, e alla effettiva richiesta di erogazione di servizi. In particolare potranno essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro o stabilite diverse frequenze di asporto, potranno inoltre essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenza.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione di cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata Legge n. 267/2000 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione ei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo n.8 DIVIETI OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi. Oltre divieto di abbandono dei rifiuti di cui art. 14 del D.Lgs. 22/97 è vietato:

- A) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento rifiuti;
- B) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato "porta a porta";
- C) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- D) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso;
- E) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- F) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni;
- G) il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- H) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- I) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- J) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura;
- K) deporre qualsiasi tipo di fiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- L) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;

Non viene considerato abbandono:

- Il deposito per il conferimento delle frazioni dei RIFIUTI raccolti con sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è
 vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed
 al di fuori degli stessi.
- Il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente articolo n. 6 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico –sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR. 27.04.1955 N. 547, DPR 19.03.1956 N. 303 e Decreto Legislativo n. 626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo N. 9 DIVIETI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto speciale e urbano pericoloso:

A) Rifiuti pericolosi

- A1) batterie e pile;
- A2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", o "F";
- A3) prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;
- A4) lampade a scarica e tubi catodici;
- A5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
- A6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- A7) batterie per auto.

B) Rifiuti liquidi:

- B1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;
- B2) oli e grassi minerali esausti.

Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al punto A5), il Comune potrà istituire un apposito servizio di raccolta.

Per le frazioni di rifiuto speciale e pericoloso derivanti da:

- attività agricole e agro-industriali;
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- lavorazioni industriali:
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie:
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

se non dichiarati assimilabili agli urbani ai sensi del successivo art. 12 il conferimento, la raccolta e lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo N. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. N. 389/97.

Oltre ai divieti di cui al precedente art. 8 è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui al comma 1, lettera A), nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

Articolo N. 10 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentita l'autorità di bacino, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

TITOLO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Articolo N. 11 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento definite ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.Lgs. 22/97) delle presenti tipologie di Rifiuti Urbani e Speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente articolo N. 6;
- Rifiuti speciali assimilati agli Urbani ai sensi del successivo articolo N. 12;
- Rifiuti primari da imballaggio come definiti all'art. 35 del D.Lgs. 22/97.

Articolo N. 12 ASSIMIIAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo N. 18 comma 2 lettera d del Decreto Legislativo N. 22/97, così come modificato dal D.Lgs. N. 389/97.

Articolo N. 13 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMIIATI

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo N. 23, commi 1,2, e 3 del Decreto Legislativo N. 22/97.

Il conferimento in contenitori stradali a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 22/97così come modificato dal D.Lgs. N. 389/97;
 - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti):
- il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti trasparenti nel giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- d) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in

- prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi contenitori il quale deve garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario;
- e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;
- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

Articolo N. 14 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

Per alcune frazioni degli RSU il servizio viene attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio dì raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma che ne faranno richiesta, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione al luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità ne risultare sgradevoli alla vista ne essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Articolo N. 15 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

La raccolta della frazione VERDE degli RSU viene effettuata di norma attraverso il sistema "porta a porta La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare alcune zone del territorio non servite dalla raccolta porta a porta dove viene riconosciuta una forte attitudine o possibilità da parte delle utenze ivi residente a praticare l'autotrattamento della frazione verde secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

La frazione del verde è costituita da sfalci d'erba, potature d'alberi, foglie e ramaglie del proprio giardino o del proprio orto. Possono essere introdotti in sacchi trasparenti riutilizzabili senza chiuderli; per le ramaglie sarà sufficiente legarle in piccole fascine (non più lunghe di 1 metro) e portare il tutto all'esterno della propria abitazione, sul marciapiede o lungo la strada pubblica, la sera prima del giorno di raccolta. Il servizio viene svolto esclusivamente nel centro abitato.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo N. 16 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La raccolta della frazione UMIDO degli RSU potrà essere effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare alcune zone del territorio non servite dalla raccolta porta a porta dove viene riconosciuta una forte attitudine o possibilità da parte delle utenze ivi residente a praticare l'autotrattamento della frazione organica secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

I rifiuti umidi, chiamati anche "organici", provengono da scarti animali o vegetali, e se raccolti a parte possono venire trasformati in compost molto utile per i campi coltivati. Il compostaggio imita i processi naturali di decomposizione accelerandoli con opportuni accorgimenti e consentendo di reintrodurre la sostanza organica nel ciclo naturale.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione del Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo articolo N. 39.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo N. 17 AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani domestici.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica del Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi.

Il compostaggio domestico è consentito in proprietà privata ad una distanza di almeno 10 metri dai fabbricati esclusivamente mediante composter, e ad una distanza di almeno 30 metri dai fabbricati con l'utilizzo di tutte le altre metologie consentite.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate le metologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo N. 18 SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI PER LE FRAZIONI RECUPERABILI SECCHE

I contenitori utilizzati per la raccolta di questo tipo di rifiuto devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste:
- in numero sufficiente, ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità del ciclisti, del pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alla persone;
- essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori saranno puliti periodicamente, con cadenza definita secondo l'art. 39.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, del negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione del medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta:
- a collaborare con l'amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio;
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.

Articolo N. 19 GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA

La raccolta delle frazione di Rifiuti Urbani CARTA, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, viene effettuata con il sistema con contenitori stradali svuotati al bisogno, e comunque con cadenza settimanale, ovvero qualora la Giunta Comunale lo ritenga più opportuno, con il sistema "porta a porta" con frequenza quindicinale.

La Giunta Comunale può individuare anche di gestione "ibrida" in cui parte del territorio è servito con il sistema porta a porta e parte con il sistema a contenitori stradali.

I rifiuti dovranno essere ben chiusi in apposite scatole di cartone e/o sacchetto di carta ovvero legate con spago, al fine di evitare spargimento per le strade.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo articolo N. 49.

Articolo N. 20 GESTIONE DELLE FRAZIONI PLASTICA, VETRO, LATTINE E BARATTOLI

La raccolta delle frazione PLASTICA, VETRO, LATTINE e BARATTOLI viene effettuata con il sistema con contenitori stradali svuotati al bisogno, e comunque con cadenza minima settimanale, ovvero qualora la Giunta Comunale lo ritenga più opportuno, con il sistema "porta a porta" con frequenza minima quindicinale. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

La Giunta Comunale può individuare anche forme di gestione "ibrida" in cui parte del territorio è servito con il sistema porta a porta e parte con il sistema a contenitori stradali.

Gli eventuali contenitori stradali verranno posizionati di norma in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento di tutte le frazioni sopra elencate nello stesso punto di raccolta.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo articolo N. 39.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero ai sensi del successivo articolo N. 49.

Articolo N. 21 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE

La raccolta della frazione Secco non recuperabile del Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati potrà essere effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana. La frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

I rifiuti Secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione del Rifiuti Urbani Assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo articolo N. 39. I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento.

Articolo N. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

La raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolta con cadenza mensile e gratuita chiamando l'apposito numero verde della Ditta che sarà comunicato a tutti i contribuenti.

Per rifiuti ingombranti si intendono: vecchi mobili, materassi, elettrodomestici come lavatrici e frigoriferi, e in ogni modo tutti gli oggetti di comune uso domestico o d'arredamento di dimensione notevoli.

Il conferimento di talune tipologie di rifiuti ingombranti (es. Elettrodomestici) può essere effettuato direttamente ad un rivenditore autorizzato.

Per questa frazione di Rifiuto si dovrà provvedere ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi, vetro ecc.) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno avviate allo smaltimento.

Articolo N. 23 GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizione del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei Rifiuti Domestici.

Articolo N. 24 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 9 nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale, per tali contenitori valgono le norme previste all'art. N 18. In particolare:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali. Tali contenitori sono posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti;

- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base, studi medici;
- i rifiuti pericolosi di cui ai punti A.2), A.4), A.6), A.7), B1) e B2) dell'art. 9 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.

I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima, tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal successivo articolo N. 39 con frequenza minima semestrale.

I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le accorgimenti necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Articolo N. 25 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo N. 23 del decreto Legislativo N. 22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Articolo N. 26 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo N. 27 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale cura, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte del cittadini.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Articolo N. 28 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:

- 1) Rifiuti Urbani esterni, come definiti al precedente articolo N. 6;
- 2) Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente articolo N. 6.

Articolo N. 29 SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato in sede di approvazione del Capitolato Speciale di appalto per il servizio di nettezza Urbana ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi in un giorno feriale.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle seguenti fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e del corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

Articolo N. 30 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

Lo spazzamento delle foglie viene esequita dagli operatori addetti allo spazzamento.

Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

Articolo N. 31 CESTINI STRADALI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con le medesime modalità e periodicità previste per la raccolta del rifiuti secco non riciclabile di cui all'art. 21.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Articolo N. 32 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità che saranno previste nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo N. 33 PULIZIA DEI MERCATI

Il concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico debbono mantenere pulita l'area assegnata provvedendo al recupero e smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti e non lasciare negli spazi pubblici gli imballaggi.

Articolo N. 34 POZZETTI STRADALI- GRIGLIATI

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Articolo N. 35 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal Comune.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo N. 36 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Articolo N. 37 SGOMBERO NEVE

In caso di nevicate il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di breccia e/o di miscele crioidratiche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucciolevole per presenza di ghiaccio.

Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Articolo N. 38 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festa n i e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Articolo N. 39 LAVAGGIO DEI CONTENITORI

La pulizia del contenitori è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza del cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sul quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quantaltro.

Articolo N. 40 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI INEDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Articolo N. 41 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nei presente regolamento. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU Interni.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Articolo N. 42 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattrice agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

Articolo N. 43 DISPOSIZIONI DIVERSE

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni del rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Articolo N. 44 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune.

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altri strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Articolo N. 45 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Ai sensi del precedente articolo N. 6 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alle lett. b) e c) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie del materiali stessi.

In particolare i rifiuti di cui alla letto b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria previo benestare del responsabile sanitario che assiste le operazioni. I rifiuti di cui alla letto c) del precedente comma 1 non possono essere avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione, oppure al reinterro nello stesso cimitero.

I residui metallici, come a esempio lo zinco del feretro, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igenizzazione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine dei servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

TITOLO IV NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Articolo N. 46 PRINCIPI FONDAMENTALI

La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43. In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato:
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 267/2000;

Articolo N. 47 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere effettuata con una delle modalità di cui all'art. 112/113 del D.Lqs. 267/2000;

I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 22/97 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal D.Lgs. 22/97.

L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:

- a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
- b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- c) le modalità della vigilanza sul servizio;
- d) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
- e) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
- f) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla 1 scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
- g) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- h) i casi di decadenza e di revoca;
- i) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali del precedente art. 46.

Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

Articolo N. 48 MEZZI DI RACCOLTA

Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferenza è effettuato con idonei automezzi, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

Tutto il personale Incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito;

I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e,il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato se presente.

Articolo N. 49 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso la discarica in esercizio nel Bacino, o altri impianti autorizzati dalla Regione.

Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

TITOLO V VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo N. 50 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme tecniche, di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Articolo N. 51 COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In attuazione al disposto dell'articolo N. 104, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 N. 616 e dell'articolo N. 20 del Decreto Legislativo N. 22/97, le Provincie sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo N. 55 del Decreto Legislativo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniaria previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani (a partire dal 01.01.1998) e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU. SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Articolo N. 52 CONTROLLI E VIGILANZA

A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana, oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Articolo N. 53 SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo N. 22 del 5 febbraio 1997 così come modificato dal Decreto Legislativo N. 389 del 8 novembre 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal N. 50 al N. 54 di detto decreto e quelle previste dalle LR N. 33/85 e N. 28/90, nonché quelle previste dagli artt. da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni. (vedi allegato A, al presente Regolamento).

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo I, sez. 1" e 2", della L. 24/11/1981 n. 689.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.

Articolo N. 54 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge entra in vigore l'1.1.2002.

ALLEGATO A

NORME SANZIONATORIE

Art. del D. Lgs. 22/97 così come modificati dal D.Lgs. 389/97	Descrizione	Minima	Massima
14	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo	103,29 r.p.	619,75 r.p.
	o nel suolo ed immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee	25,82 r.n.p.	154, 94 r.n.p.
43 – c. 2	Conferimento di imballaggi terziari al servizio	103,29 r.p.	619,75 r.p.
	pubblico di raccolta RSU	25,82 r.n.p.	154,94 r.n.p.
44 – c.1	Mancato conferimento di beni durevoli che abbiano	103,29 r.p.	619,75 r.p.
	esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati	25,82 r.n.p.	154,94 r.n.p.

Art. Regolamento	Descrizione	Minima	Massima
8 lett. A	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	25,82	258,23
8 lett. B	Esporre contenitori e7o sacchetti contenenti rifiuti nel giorno e fuori dall'orario di raccolta del servizio porta a porta	25,82	258,23
8 lett. C	Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento pubblico	51,65	516,46
8 lett. D	Intralciare l'opera degli addetti al servizio	25,82	258,23
8 lett. E	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	51,65	516,46
8 lett. H	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (bucce, carta, escrementi di animali ecc.)	25,82	258,23
8 lett. I	Spostare i contenitori per la raccolta dei Rifiuti	25,82	258,23
8 lett. J	Lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e7o immissione in pubblica fognatura	51,65	516,46
8 lett. K	Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti	25,82	258,23
13 lett. C	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi ecc.	25,82	258,23
13 lett. F	Inserire vetro nei sacchetti per la raccolta	25,82	258,23
33, 35, 41	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico	25,82	258,23
40, 42 43 – c. 1	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili	25,82	258,23
43 – c. 2	Uso improprio o affissione di manifesti sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti	25,82	258,23
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	25,82	516,46

Nota:

- r.p. sanzione valida per i rifiuti pericolosi r.n.p. sanzione relativa ai rifiuti non pericolosi

ALLEGATO B

LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

(di cui all'articolo N. 12 del presente Regolamento: Assimilazione dei rifiuti Speciali)

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del DPR 10.9.1982, N. 915:
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti
 di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche
 inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse
 esauste e simili;
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica (articolo 39, comma 1, legge 22.2.1994, N. 146).

ALLEGATO C

Porta a porta

Frazione	Contenitori/Materiali	Colore	Note
Umido	Sacchetto materiale biodegradabile	Trasparente	A perdere
Verde	Sacchetto materiale polietilene	Trasparente	
Carta cartone	Confezionata in pacchi		A perdere
Secco riciclabile	Bidone It. 80	Verde	Di proprietà del Comune
Secco non riciclabile	Bidone	Giallo	Di proprietà del Comune

Con contenitore

Frazione	Contenitori/Materiali	Colore	Note
Carta cartone	Polietilene o vetroresina mc. 3	Giallo	Indicazione dei materiali da inserire
Plastica Vetro Lattine Barattoli	Polietilene o vetroresina mc. 3	Verde	Indicazione dei materiali da inserire

CARATTERISTICHE DEI MATERILAI E DEI CONTENITORI DA USARSI PER LA RACCOLTA DEGLI RSA

Con contenitore

Frazione	Contenitori/Materiali	Colore	Note
Umido	Contenitore Lt. 7/20/120/240/360	Marrone	Di proprietà del Comune
Verde	Sacchetto	Trasparente	
Carta cartone	Contenitore Lt. 3000	Giallo	Di proprietà del Comune
Secco riciclabile	Contenitore Lt. 3000	Verde	Di proprietà del Comune
Secco non riciclabile	Contenitore Lt. 80/1300	Giallo	Di proprietà del Comune

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DEI CONTENITORI DA USARSI PER RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Frazione	Contenitori/Materiali	Colore	Note
Farmaci scaduti	Polietilene, vetroresina, metallo	Bianco/gialli	Indicazione dei materiali da inserire
Pile e Batteria	Polietilene, vetroresina, metallo	Vari	Indicazione dei materiali da inserire
"T e/o F"	Polietilene, vetroresina, metallo	Vari	Indicazione dei materiali da inserire